

LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1988, N. 23

Soppressione dell'Istituzione pubblica denominata Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana¹

Art. 1 (Soppressione del «Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana»)

1. Il «Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana» («Villaggio»), Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza con sede in Valfloriana, riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 1968, n. 212, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 15 ottobre 1968, n. 44, è soppresso e posto in liquidazione con effetto dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2 (Commissario liquidatore)

1. Dalla data di soppressione cessa dalla propria funzione il consiglio di amministrazione dell'Istituzione in carica e le operazioni di liquidazione sono assunte da un commissario.

2. La nomina del commissario è disposta con deliberazione della Giunta provinciale di Trento, nella quale sono fissati il termine e le modalità per l'espletamento dell'incarico, nonché il compenso.

3. I compensi dovuti al commissario fanno carico alla gestione di liquidazione.

¹ In B.U. 2 novembre 1988, n. 49.

4. Il Comune di Valfloriana mette a disposizione del commissario il personale e quant'altro necessario per lo svolgimento delle operazioni. Il compenso dovuto a detto personale fa carico alla gestione di liquidazione.

Art. 3 (Compiti del commissario liquidatore)

1. Il commissario, nel quadro delle operazioni di liquidazione, provvede a:

- a) assegnare e trasferire in proprietà gli alloggi del «Villaggio», ai sensi dei successivi articoli;
- b) ripartire il patrimonio residuo secondo i criteri fissati nella presente legge;
- c) gestire le attività del «Villaggio» fino alla definitiva chiusura delle operazioni, secondo le norme dello statuto dello stesso;
- d) compiere le operazioni necessarie per la regolarizzazione tavolare e catastale del patrimonio immobiliare dell'ente. A tali fini la realizzazione del «Villaggio» è considerata opera di pubblica utilità.

2. Nell'adempimento dei suoi compiti, fatto salvo quanto indicato al comma precedente, il commissario liquidatore può compiere qualsiasi atto di gestione, ivi compresa la determinazione del prezzo e delle procedure di alienazione dei beni patrimoniali dell'ente.

Art. 4² (Assegnazione degli alloggi del Villaggio)

1. I soggetti, assegnatari originari di un alloggio del Villaggio ai sensi dell'articolo 2 dello statuto dell'Istituzione, nonché i superstiti entro il secondo grado di parentela o affinità degli assegnatari, hanno diritto di ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio, a condizione che lo occupino al medesimo titolo alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in regola con il pagamento del canone fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. La cessione in favore dei soggetti di cui al comma 1 avviene su domanda da presentarsi al Commissario liquidatore entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verso pagamento del prezzo, determinato ai sensi dell'articolo 5, ridotto del settantacinque per cento.

3. Hanno altresì diritto di ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio del Villaggio i soggetti residenti nel Comune di Valfloriana, che occupino l'alloggio medesimo a titolo di locazione da almeno otto anni e siano in regola con il pagamento del canone stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. La cessione in favore dei soggetti di cui al comma 3 avviene su domanda da presentarsi al Commissario liquidatore entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verso pagamento del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5.

² Articolo sostituito dall'art. 1, comma unico della l.r. 1 marzo 1991, n. 6; si fa inoltre presente che l'art. 2 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6 ha disposto che: "I termini previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima."

5. Qualora nell'atto di cessione venga inserita la clausola del divieto di alienazione dell'alloggio per un periodo di dieci anni la riduzione del prezzo di acquisto, determinato ai sensi dell'articolo 5, ammonta all'ottantacinque per cento per i soggetti di cui al comma 1 ed al trenta per cento per i soggetti di cui al comma 3.

6. Entro il termine previsto per la presentazione della domanda di cessione, il Commissario liquidatore, su motivata richiesta, per comprovate esigenze attinenti all'entità e alla composizione del nucleo familiare, può assegnare un alloggio del Villaggio diverso da quello occupato alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con l'alloggio sono attribuite le eventuali pertinenze.

Art. 5 (Prezzo di cessione)

1. Il prezzo di cessione è determinato in base al valore venale dell'alloggio alla data di entrata in vigore della legge, ridotto di un importo pari a quello risultante dall'ammontare del canone mensile in vigore alla medesima data moltiplicato per le mensilità di effettiva occupazione dall'assegnazione.

2. Il prezzo è fissato dal commissario liquidatore in base al valore determinato da parte dei competenti uffici tecnici della Provincia autonoma di Trento.

Art. 6 (Trasferimento degli alloggi e pagamento del prezzo)

1. La cessione in proprietà degli alloggi ai richiedenti è disposta da parte del commissario a seguito di accertamento dei

requisiti effettuato d'intesa con la Giunta comunale di Valfloriana.

2. Il prezzo di cessione è pagato in unica soluzione al momento della stipulazione del contratto.

Art. 7 (Spazi comuni e centro sociale)

1. Nell'ambito della liquidazione sono attribuiti in proprietà al Comune di Valfloriana tutte le aree di interesse pubblico (strade, piazze, parcheggi), gli arredi e le attrezzature in esse esistenti. La cessione al Comune avviene mediante permuta con aree di proprietà comunale conglobate nelle pertinenze del Villaggio e, per l'eccedenza, a titolo gratuito.³

2. Le aree di proprietà del «Villaggio» non assegnate al Comune ai sensi del comma precedente e non costituenti pertinenze esclusive degli alloggi, sono assegnate in proprietà indivisa e pro quota ai richiedenti degli alloggi medesimi. La cessione è disposta con il contratto di trasferimento in proprietà dell'alloggio.

3. Il commissario può riservare parte delle aree di cui al precedente comma al Comune o ad altri enti che lo richiedano, per la realizzazione di opere di pubblica utilità. L'assegnazione è disposta verso il pagamento di un prezzo determinato con le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni. Analogamente si procede per il caso di aree su cui insistono manufatti di urbanizzazione primaria o secondaria.⁴

³ Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 3 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6.

⁴ Periodo introdotto dal secondo comma dell'art. 3 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6.

4. Al Comune di Valfloriana sono assegnati in proprietà gli alloggi del Villaggio per i quali non sia avvenuta la cessione a norma dell'articolo 4.⁵

5. L'assegnazione è disposta dal Commissario liquidatore in conto della quota di patrimonio spettante al Comune, a seguito della liquidazione, secondo quanto previsto all'articolo 8.⁶

6. Per la vendita dei locali del «Villaggio» destinati al bar-centro sociale e delle relative pertinenze, è riconosciuto diritto di prelazione al titolare della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. (*omissis*)⁷

Art. 8 (Attribuzione proventi di liquidazione)

1. Il patrimonio derivante dalle operazioni di liquidazione è suddiviso in parti uguali fra il Comune di Valfloriana e la Croce Rossa Italiana (C.R.I.).

2. Il Comune destina il patrimonio ad esso assegnato a fini assistenziali e sociali.⁸

3. Il patrimonio assegnato alla Croce Rossa Italiana è messo a disposizione del Comitato regionale di Trento e da questo utilizzato per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

⁵ Comma così sostituito dall'art. 4 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 4 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6.

⁷ Comma abrogato dall'art. 5 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6.

⁸ Comma sostituito dall'art. 6 della l.r. 1 marzo 1991, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 53, comma 1, della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

Art. 9 (Chiusura della liquidazione)

1. Al termine delle operazioni di liquidazione il commissario consegna gli atti e il rendiconto della gestione di liquidazione alla Giunta provinciale di Trento.

2. Nel caso in cui la liquidazione non sia compiuta entro i termini stabiliti a sensi dell'articolo 2, la prosecuzione della medesima è assunta da parte della Giunta provinciale di Trento.

3. La Giunta provinciale assume altresì la definizione di eventuali pendenze accertate o sorte successivamente alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

